

InfostudioLF lavoro

del 29.03.2026

TFR, Fondo di Tesoreria: dichiarazione limite dimensionale entro il 31 marzo

Gentile Cliente,

entro il prossimo 31 marzo, le aziende che hanno raggiunto il limite dimensionale previsto dalla normativa dovranno trasmettere la dichiarazione attestante la media annuale dei lavoratori in forza ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Quest'anno occorre, tuttavia, tener conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale dell'adempimento in oggetto.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Premessa

Entro il 31 marzo 2026, le aziende che hanno superato il limite dimensionale previsto dalla normativa sono tenuti a comunicare tale variazione all'Inps, per il trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria.

A tal fine occorre tener conto delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 203, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che, novellando il comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, ha stabilito, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, l'obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria anche per i datori che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di:

- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Calcolo del requisito dimensionale

Ai fini della determinazione del requisito dimensionale, che fa sorgere l'obbligo di versamento a Fondo di Tesoreria, il calcolo della forza aziendale deve essere effettuato tenendo presente la struttura aziendale nel suo complesso (avendo a riferimento il codice fiscale dell'azienda) e le caratteristiche del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.

Per le **aziende in attività al 31 dicembre 2006** deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006 o da quando l'azienda ha iniziato l'attività nel corso dello stesso anno.

Per le **aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006** deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno di inizio attività, da intendersi il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno ovvero il minor periodo per le aziende che iniziano l'attività nel corso dell'anno.

Per effetto delle modifiche operate dalla legge di Bilancio 2026, invece, per i **periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026**, il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato.

Ne consegue che:

- per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell'anno 2025 (1° gennaio/31 dicembre 2025);
- per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell'anno 2026 (1° gennaio/31 dicembre 2026), e così via.

ESEMPIO - Se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all'anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all'obbligo di conferimento delle quote di TFR per l'anno 2026. Tuttavia, se la soglia dimensionale viene raggiunta nel corso dell'anno 2026, l'obbligo scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all'anno 2026.

NOTA BENE - Come specifica l'Inps nella Circolare n. 12/2026, nel 2026 la **nuova regola** (soglia 60 dipendenti) si applica **solo alle aziende già esistenti nel 2024** perché solo tali aziende hanno nel 2025 un anno completo su cui calcolare la media.

Diversamente, **per le aziende di nuova costituzione**, continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella operata dalla legge di Bilancio 2026, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell'anno di inizio dell'attività ai fini dell'obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria.

Lavoratori da considerare per il calcolo

Ai fini del calcolo del requisito dimensionale devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall'orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time, i quali sono computati in proporzione all'orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all'orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all'unità per frazioni/superiori alla metà dell'orario normale.

OSSERVA – I lavoratori a qualsiasi titolo **assenti** saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori. In tal caso saranno questi ultimi ad essere computati.

Modalità di comunicazione

I datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale devono rilasciare all'Inps apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il **modello "SC34"** (aggiornato alle novità normative), reperibile nella sezione "Moduli" del sito istituzionale dell'Istituto.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa **entro il 31 marzo 2026**.